*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 106° — Numero 13

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 16 gennaio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 224ª seduta pubblica, martedì 19 gennaio 1965, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Discussione dei disegni di legge:*

1. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani - *Relatore*: BERLINGIERI (951).
2. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera - *Relatore*: BERLINGIERI (952).
3. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati della industria edile e di quelle affini - *Relatore*: BERMANI (949).
4. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, concernente la concessione di un assegno straordinario ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - *Relatore*: VARALDO (950).

5. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente la proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 *Relatore*: Bonacina (947).
6. Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione - *Relatore*: Bonafini (872).

II. *Seguito della discussione dei disegni di legge*:
1. Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata - *Relatore*: Tessitori (135-*Urgenza*).
2. Disegno di legge costituzionale. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - *Relatore*: Schiavone (201).

III. *Discussione del disegno di legge*:
Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale - *Relatore*: Schiavone (202).

(298)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1459.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — Nel gruppo di materie a scelta dello studente del corso di laurea in Ingegneria civile - Sezione edile, è aggiunto il seguente nuovo indirizzo:

a) *Indirizzo vibrazioni*:
Complementi di matematica;
Tecnica delle vibrazioni ed acustica.

Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile - Sezione trasporti - gli insegnamenti di « Tecnologie meccaniche » e di « Elementi di macchine » sono soppressi e sostituiti con quelli di « Tecnologie generali da materiali » e di « Disegno di macchine ».

Tra gli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica gli insegnamenti di « Radiotecnica » e di « Costruzione di macchine » sono soppressi e sostituiti con quelli di « Costruzioni di macchine elettriche » e di « Elementi e costruzioni di macchine ».

Nello stesso corso di laurea ai gruppi di materie a scelta è soppresso l'indirizzo elettromeccanico e sostituito con quello di:

b) *Indirizzo elettronico*:
Radiotecnica;
Complementi di comunicazioni elettriche.

Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria meccanica l'insegnamento di « Controlli e servomeccanismi » da semestrale passa annuale.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di « Organizzazione aziendale e legislazione industriale » è soppresso e sostituito con quello di « Termodinamica e termocinetica applicate ».

Nello stesso corso di laurea l'Indirizzo laboratori di ricerca muta denominazione con quello di « Indirizzo di meccanica sperimentale ».

Nello stesso corso di laurea è aggiunto il seguente nuovo indirizzo:

*Indirizzo vibrazioni*:
Complementi di matematica:
Tecnica delle vibrazioni ed acustica.

Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria nucleare l'insegnamento di « Controlli e servomeccanismi » da semetrale passa annuale. Nello stesso corso di laurea l'insegnamento obbligatorio di « Costruzione di macchine » è soppresso e sostituito con quello di « Elementi e costruzioni di macchine ».

Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria aeronautica l'insegnamento di « Controlli e servomeccanismi » da semestrale passa annuale.

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti obbligatori di « Elettronica applicata » e di « Strumentazione ed assistenza al volo » (semestrale) sono soppressi e sostituiti con quelli di « Principi ed elementi di navigazione ed assistenza al volo » e di « Strumentazione ed impianti di bordo per aeromobili » (semestrale).

Nel gruppo c) di materie a scelta del corso di laurea in Ingegneria elettronica l'insegnamento di « Tecnica della programmazione » viene sostituito con quello di « Elettronica dei circuiti a scatto ».

Nello stesso corso di laurea ai gruppi di materie a scelta viene aggiunto il seguente:

c) *Indirizzo vibrazioni*:
Complementi di matematica;
Tecnica delle vibrazioni ed acustica.

Per i corsi di laurea in Ingegneria elettrotecnica nucleare, Aeronautica e di Elettronica, l'insegnamento — obbligatorio sul piano della Facoltà — di « Tecnologie meccaniche » è soppresso e sostituito con quello di « Tecnologia meccanica ».

Art. 62, relativo alla precedenza è così modificato: Nell'elenco degli esami di cui alla lettera *m*) del corso di laurea in Ingegneria nucleare è abolita la propedeuticità dell'insegnamento di « Controlli e servomeccanismi » rispetto a quelli di « Elettronica nucleare » e di « Fisica del reattore ».

Dopo l'art. 69 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 70. — Gli Istituti di « Architettura tecnica » e di « Architettura e composizione architettonica e urbanistica » sono riuniti in un unico Istituto: « Istituto di architettura tecnica ».

Dopo l'art. 126 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Scienze nucleari applicate all'Ingegneria annesso alla Facoltà d'ingegneria.

*Corso di perfezionamento in Scienze nucleari applicate all'ingegneria*

Art. 127. — E' istituito presso la Facoltà di ingegneria il corso di perfezionamento in Scienze nucleari applicate all'ingegneria.

Il corso è regolato da un Consiglio direttivo, costituito da un direttore e dai professori di ruolo che vi tengono corsi regolari; il direttore è nominato dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà.

Il Consiglio determina, anno per anno, in accordo con il Consiglio di facoltà e udito, qualora occorra, gli Enti che contribuiscono al finanziamento del corso:

*a*) la durata e la distribuzione dei singoli insegnamenti anche in rapporto all'esperienza didattica e all'evoluzione tecnica;

*b*) il numero di allievi che possono essere ammessi ed i requisiti per l'ammissione;

*c*) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione circa l'ammontare dei contributi richiesti per l'iscrizione al corso e circa l'impiego dei fondi per il funzionamento del corso stesso;

*d*) le proposte circa la composizione della Commissione di esame che sarà nominata dal preside, sentito il Consiglio di facoltà e circa la composizione della Commissione delegata a svolgere i colloqui per la accettazione.

Art. 128. — Al corso possono essere iscritti i laureati in Ingegneria, in Fisica, in Chimica, in Matematica e Fisica; la loro accettazione è condizionata dall'esito di un colloquio atto ad accertare la preparazione; vi possono essere ammessi anche aspiranti aventi titoli accademici diversi dai precedenti; previa deliberazione della Facoltà e sempre subordinatamente all'esito del colloquio predetto.

Gli insegnamenti del corso sono scelti fra i seguenti:

1) Richiami di fisica atomica;
2) Fisica nucleare;
3) Fisica del reattore ed esercitazioni con il reattore AGN 201;
4) Rivelatori e misure nucleari con laboratorio;
5) Elettronica della fisica nucleare con laboratorio;
6) Problemi di termomeccanica;
7) Effetti delle radiazioni sui materiali;
8) Impianti nucleari;
9) Isotopi e tecnologie chimiche con laboratorio;
10) Dosimetria biologica e problemi di sicurezza.

Potranno essere inclusi altri insegnamenti che vengono svolti presso l'Università di Palermo, come corsi regolari, e cicli di conferenze.

Art. 129. — Il corso di perfezionamento ha durata annuale.

Alla fine del corso, nelle sessioni estiva e autunnale, si svolgerà l'esame, vertente sul gruppo delle materie d'insegnamento.

La Commissione esaminatrice, nominata dal preside, sentito il Consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio direttivo del corso, è costituita da un numero di membri compreso fra 5 e 11.

A coloro che hanno frequentato il corso e superato l'esame è rilasciato un certificato di studi e di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

GUI

*Visto, il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 62.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n **1460**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Giurisprudenza, abrogato e sostituito dal seguente:

Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:

*a*) le Istituzioni di diritto romano rispetto al Diritto romano e alla Esegesi delle fonti del diritto romano;

*b*) la Storia del diritto romano rispetto al Diritto romano, alla Esegesi delle fonti del diritto romano e alla Storia del diritto italiano;

*c*) le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto civile, al Diritto commerciale, al Diritto del lavoro, al Diritto amministrativo, al Diritto processuale civile, al Diritto industriale, al Diritto agrario e al Diritto privato comparato;

*d*) il Diritto costituzionale rispetto al Diritto amministrativo, al Diritto pubblico comparato e al Diritto costituzionale regionale;

*e*) l'Economia politica rispetto alla Scienza delle finanze e diritto finanziario;

*f*) la Scienza delle finanze e Diritto finanziario rispetto al Diritto tributario;

*g*) il Diritto processuale civile rispetto al Diritto processuale amministrativo;

*h*) la Filosofia del diritto rispetto alla Sociologia;

*i*) il Diritto amministrativo rispetto al Diritto processuale amministrativo.

Dopo l'art. 107 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica dermosifilopatica.

*Scuola di specializzazione in Clinica dermosifilopatica*

Art. 108. — La Scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso la Clinica dermosifilopatica, il cui professore di ruolo è direttore della Scuola.

Art. 109. — Potranno essere iscritti alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 5 (cinque) per anno.

Art. 110. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia della cute e degli organi genitali;
2) Fisiologia della cute e degli organi genitali;
3) Batteriologia applicata;
4) Semeiotica generale dermatologica;
5) Patologia e clinica delle malattie cutanee e sifilitiche;
6) Urologia;

2° *Anno*:

1) Malattie esantematiche;
2) Emopatie e cute;
3) Anatomia e istologia patologica delle malattie cutanee e veneree;
4) Igiene e profilassi delle malattie veneree;
5) Sifilide del sistema nervoso;
6) Medicina legale specialistica;
7) Terapia generale specialistica;
8) Terapia fisica specialistica;
9) Clinica delle malattie cutanee e veneree.

Art. 111. — E' obbligatorio l'internato nei due anni di corso nella Clinica dermosifilopatica.

Gli iscritti alla fine del primo anno di corso dovranno superare una prova di esame su tutti gli insegnamenti. Alla fine del secondo anno di corso i candidati, per essere ammessi all'esame di diploma, dovranno superare una prova di esame su tutti gli insegnamenti del secondo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 61. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1461**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 118, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Diplomatica ed Archivistica annessa alla Facoltà di lettere e filosofia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

### *Scuola di specializzazione in Diplomatica ed Archivistica*

Art. 119. — E' istituita la Scuola di specializzazione in Diplomatica ed Archivistica, che ha per fine di promuovere la preparazione tecnica di coloro che aspirano alla carriera direttiva degli archivi e di incrementare lo studio e la pubblicazione dei fondi archivistici e delle fonti storiche in genere, con particolare riguardo ai documenti dell'Italia meridionale.

Art. 120. — La Scuola conferisce il diploma di specializzazione in Diplomatica ed Archivistica.

Art. 121. — Sono ammessi alla Scuola i laureati in Giurisprudenza, in Lettere e filosofia e in Scienze politiche, purchè forniti di diploma di maturità classica.

Riguardo alle tasse, soprattasse e contributi, valgono in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Gli iscritti sono tenuti altresì al versamento di un contributo di internato il cui ammontare sarà fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della scuola.

Art. 122. — Il corso della Scuola ha la durata di due anni.

Sono insegnamenti costitutivi della Scuola:

*a*) Materie fondamentali:

1) Archivistica;
2) Diplomatica (biennale);
3) Istituzioni di diritto privato medievale e moderno;
4) Istituzioni di diritto romano-bizantino;
5) Paleografia latina (biennale);
6) Storia medievale;
7) Storia moderna;
8) Storia degli ordinamenti giuridici medievali;
9) Storia degli ordinamenti giuridici moderni.

*b*) Materie complementari:

1) Greco bizantino;
2) Latino medievale;
3) Paleografia greca;
4) Storia dell'economia medievale e moderna.

Art. 123. — Per conseguire il diploma gli iscritti debbono:

*a*) aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti assegnati a ciascun anno secondo il seguente piano di studi:

1° *Anno*:

1) Diplomatica (1° anno);
2) Istituzioni di diritto romano-bizantino;
3) Paleografia latina (1° anno);
4) Storia medievale;
5) Storia moderna;
6) Storia degli ordinamenti giuridici medievali.

Una materia a scelta fra le complementari.

2° *Anno*:

1) Archivistica;
2) Diplomatica (2° anno);
3) Istituzioni di diritto privato medievale e moderno;
4) Paleografia latina (2° anno);
5) Storia degli ordinamenti giuridici moderni.

Una materia a scelta fra le complementari.

Gli esami di Paleografia latina e di Diplomatica dovranno essere sostenuti alla fine del biennio;

*b*) aver apprestato e discusso l'edizione critica di una serie di documenti.

La discussione è sottoposta alla previa autorizzazione di due relatori che ne assumono la responsabilità.

La pubblicazione relativa non potrà essere effettuata se non con l'autorizzazione della Direzione della scuola e sempre nella apposita collana da essa curata.

Art. 124. — Il Consiglio della scuola si compone dei professori incaricati degli insegnamenti costitutivi ed è presieduto dal direttore, nominato alternativamente per un triennio fra i direttori dei due Istituti di storia del diritto italiano e di paleografia.

Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti dal rettore su designazione del Consiglio della scuola.

Per la prima attuazione la designazione per gli incarichi verrà fatta di comune accordo dai direttori dei due Istituti di cui al primo comma.

Il direttore ha compiti di coordinamento ed organizzazione del programma di attività didattica e scientifica della Scuola, sentito il Consiglio che lo approva.

Art. 125. — Le Commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della Scuola.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal rettore, sentito il direttore della Scuola, e si compongono di sette membri.

Art. 126. — A disposizione degli iscritti sarà messo annualmente un certo numero di borse di studio.

Le modalità del conferimento saranno preventivamente fissate e pubblicate prima dell'inizio di ciascun anno accademico dal Consiglio della scuola.

Art. 127. — Al termine di ogni biennio il direttore della Scuola trasmetterà una relazione al rettore e alle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 74.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. 1462.

**Soppressione degli archivi notarili mandamentali di Acquapendente, Cascia, Ferentino, Veroli, Urbania, Visso, Varzi, Giovinazzo, Calatafimi e Civitella del Tronto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti 29 giugno 1879, n. 4949, 28 aprile 1881, n. 194, 13 settembre 1881, n. 404, 13 settembre 1883, n. 1594, 16 aprile 1893, n. 219, con i quali vennero istituiti gli archivi notarile mandamentali di Acquapendente, Cascia, Ferentino, Veroli, Urbania, Visso, Varzi, Giovinazzo, Calatafimi, Civitella del Tronto (distretti notarili di Viterbo, Terni, Frosinone, Pesaro, Macerata, Pavia, Bari, Trapani, Teramo);

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visti gli articoli 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105;

Considerato che i comuni di Acquapendente, Cascia, Ferentino, Veroli, Urbania, Visso, Varzi, Giovinazzo, Calatafimi e Civitella del Tronto non sono più sedi di mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Gli archivi notarili mandamentali di Acquapendente, Cascia, Ferentino, Veroli, Urbania, Visso, Varzi, Giovinazzo, Calatafimi e Civitella del Tronto sono soppressi.

Gli atti dei predetti archivi, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nei competenti archivi notarili distrettuali; gli atti notarili, ricevuti dai notai cessati anteriormente al 31 dicembre 1863, dovranno invece versarsi ai competenti archivi di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1964, n. **1463**.

**Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 21 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1964

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 110. — VILLA

Repertorio n. 163/D

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

**Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge,

L'anno millenovecentosessantaquattro, addì ventuno del mese di dicembre in Pavia, presso il rettorato dell'Università degli studi,

Premesso

che la ditta « Archifar - Laboratori chimico-farmacologici S.p.A. », via Trivulzio, 18, Milano, si è offerta di fornire i mezzi finanziari per addivenire alla istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, nell'intento di contribuire al potenziamento degli studi medici, con particolare riguardo allo studio della Fisiopatologia della senescenza;

che l'acquisizione di nuovi posti di professore di ruolo si traduce in un evidente beneficio per gli studi e favorisce una più specializzata ricerca scientifica in armonia con le esigenze dei tempi;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, nell'adunanza del 16 novembre 1964, ha accettato l'offerta della predetta Ditta, offerta che intende essere un tangibile contributo a vantaggio della scienza medica e un atto di benemerenza nei confronti dell'Università di Pavia;

che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze del 17 e 18 dicembre 1964, hanno, ciascuno nell'ambito della propria competenza approvato all'unanimità la proposta di istituzione di un posto di professore di ruolo lasciando alla Facoltà di decidere sulla sua assegnazione a disciplina compresa nello statuto dell'Università;

Tutto ciò premesso

Avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università

di Pavia, con decreto rettorale 16 novembre 1952, alla continuata presenza dei signori: dott. Francesco Ricci, nato a Venafro, Campobasso, il 2 agosto 1926 e rag. Goffredo Rossi, nato a Olevano Romano, Roma, il 12 agosto 1935, intervenuti su mia richiesta in qualità di testi, della cui identità personale e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, sono comparsi i signori:

*da una parte*

Il prof. grand'ufficiale Luigi De Caro, nato a Parigi il 19 marzo 1901 nella sua qualità di magnifico rettore dell'Università di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della Facoltà di medicina e chirurgia, in data 16 novembre 1964, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 1964, deliberazioni tutte allegate al presente atto, di cui fanno parte integrante;

*e dall'altra*

Il sig. Mario Giommoni, nato a Genova il 26 novembre 1922, nella sua qualità di consigliere delegato della Società per azioni « Archifar - Laboratori chimico-farmacologici », via Trivulzio, 18, Milano, come risulta dall'allegata delibera del Consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 1964;

persone della cui identità personale e piena capacità giuridica, io ufficiale rogante sono pure certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La Società per azioni « Archifar - Laboratori chimico-farmacologici », via Trivulzio, 18, Milano, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, venga attuato l'insegnamento di una disciplina da scegliere in aderenza alle premesse, fra quelle attualmente previste nello statuto dell'Università di Pavia, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

*a*) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un posto di professore universitario di ruolo;

*b*) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università degli studi di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore di quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la Società « Archifar » si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la Società « Archifar » si impegna a costituire un fondo per fronteggiare gli oneri inerenti a tali trattamenti, e si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento ai contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Pavia, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo così istituito.

L'Università degli studi di Pavia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del professore di ruolo chiamato a coprire la cattedra e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

*a*) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

*b*) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

*c*) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Pavia e soggetto ad approvazione legislativa, è redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400 dei quali occupa numero sei facciate e numero ventuno righe.

Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Ad esso sono allegate le delibere sopra menzionate in numero di quattro, di cui costituiscono parte integrante.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volontà, ed in prova di ciò, qui di seguito, si sottoscrivono unitamente ai testi intervenuti ed a me, ufficiale rogante.

f.to Luigi De Caro, rettore;
» Mario Giommoni, consigliere delegato S.p.A. Archifar;
» Francesco Ricci, teste;
» Goffredo Rossi, teste;
» Umberto Marchi, ufficiale rogante.

Registrato a Pavia il 23 dicembre 1964 al n. 1778 atti pubblici, volume 224, esatte lire: esente. — *Il direttore*: f.to Paolo Francesco SCHIFINO.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964, n. **1464**.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione « Italia Nostra », con sede in Roma.**

N. 1464. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione « Italia Nostra », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 87.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1964, n. 1465.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « F. Ferrara » ex « Cola di Rienzo » di Roma.**

N. 1465. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale di Stato per il commercio « F. Ferrara » ex « Cola di Rienzo » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. 1466.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Domenica, in Cammarata (Agrigento).**

N. 1466. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 24 maggio 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Domenica, in Cammarata (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *gennaio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. 1467.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in località Molin Nuovo del comune di Udine.**

N. 1467. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 6 novembre 1963, integrato con dichiarazione del 3 febbraio e prospetto del 9 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in località Molin Nuovo del comune di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *gennaio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. 1468.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Anselmo Vescovo di Lucca, in località Buco del Signore del comune di Reggio Emilia.**

N. 1468. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 10 aprile 1963, integrato con dichiarazione del 25 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Anselmo Vescovo di Lucca, in località Buco del Signore del comune di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *gennaio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. 1469.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Diocesana per la Preservazione della Fede », con sede in Cagliari.**

N. 1469. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Diocesana per la Preservazione della Fede », con sede in Cagliari, eretta canonicamente con decreto di quell'Arcivescovo in data 20 febbraio 1964, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *gennaio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. 1470.

**Riconoscimento, egli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, nel quartiere omonimo di Rovigo.**

N. 1470. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 10 gennaio 1964, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 21 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, nel quartiere omonimo di Rovigo. Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della Chiesa omonima sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *gennaio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 189, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1964.

**Istituzione di una Agenzia consolare in Soletta (Svizzera) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Basilea.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' istituita in Soletta (Svizzera) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Basilea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *dicembre* 1964
*Registro n.* 225, *foglio n.* 390

**(11670)**

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

**Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel 2° Salone internazionale delle macchine per movimenti di terra e l'edilizia rurale - SA.MO.TER.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel 2° Salone internazionale delle macchine per movimenti di terra e l'edilizia rurale - SA.MO.TER., che avrà luogo a Verona dal 3 all'8 febbraio 1965, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(11552)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

**Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel 3° Salone internazionale del giocattolo.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel 3° Salone internazionale del giocattolo che avrà luogo a Milano dal 6 al 13 febbraio 1965, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(11553)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale, con sede in Pergola (Pesaro).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola (Pesaro), ricorrono gli estremi dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 dicembre 1964;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola, sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1964

*Il Ministro*: COLOMBO

(281)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1965.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito all'Istituto Bancario Piemontese, società per azioni, con sede in Torino, e messa in liquidazione coatta.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti dell'Istituto Bancario Piemontese, Società per azioni, con sede legale in Torino, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936,

n. 375, e successive modificazioni per la revoca della autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito all'Istituto Bancario Piemontese, società per azioni, con sede legale in Torino, e lo stesso è posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1965

*Il Ministro*: COLOMBO

**(283)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

**Modificazioni ed aggiunte al regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie approvato con decreto ministeriale 20 giugno 1960;

Viste le richieste avanzate dall'Associazione nazionale fra tali Istituti, tendenti ad ottenere una maggiorazione dei compensi fissi previsti da detto regolamento, la revisione dell'attuale disciplina relativa alle vendite per conto dell'Erario per crediti iscritti a campione, il rimborso di spese per apertura forzata di locali ed altro;

Visti i pareri espressi dai presidenti delle Corti di appello interpellati al riguardo;

Considerati gl'indici forniti dall'Istituto centrale di statistica sugli aumenti registrati dal giugno 1960 nel costo dei beni e dei servizi che incidono sulle prestazioni degli Istituti;

Considerati gli aumenti verificatisi nei canoni di locazione d'immobili dal giugno 1960 ad oggi;

Ritenuto che dal 1° gennaio 1963 è stato unificato in L. 200 e dall'8 dicembre 1964 in L. 400 il taglio della carta bollata, mentre in precedenza, per le procedure esecutive sino a L. 50.000 era prescritto l'uso di carta bollata da L. 100 e, per le altre, di L. 200;

Considerato che tale unificazione costituisce aggravio per alcuni atti di competenza degli Istituti di vendita;

Ritenuto che anche talune delle altre richieste avanzate appaiono meritevoli di accoglimento nei limiti precisati negli atti e nei pareri raccolti;

Visti gli articoli 520, 532, 534 e 592 del Codice di procedura civile e 159 disp. att. stesso Codice;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento per gli Istituti di vendite giudiziarie.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art 32 è sostituito dal seguente:

« Il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui, eccezionalmente, per gravi motivi, disponga il differimento della vendita con la contestuale fissazione della nuova data, liquida all'Istituto le spese degli atti che dovranno rinnovarsi ed un compenso per il prolungamento della custodia. In ogni caso tale somma non può essere inferiore a L. 900. Il provvedimento di differimento della vendita è subordinato al versamento di tale somma all'Istituto da parte del debitore esecutato, ferma restandò la facoltà dell'Istituto stesso di chiedere al giudice la liquidazione dell'ulteriore compenso ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'art. 35 è inserito il seguente comma:

« In caso di pagamento del debito erariale prima della vendita, l'Istituto che non abbia proceduto al trasporto dei beni, percepisce dal debitore, a titolo di rimborso forfettario di spese, un compenso liquidato dal giudice dell'esecuzione, in misura non superiore al 75% di quello previsto dall'art. 33, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 20 ».

Art. 4.

L'art. 38 è sostituito dal seguente:

« Il creditore procedente, oltre al deposito in cancelleria nell'ammontare fissato dal giudice ai sensi dell'art. 39 regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è tenuto ad effettuare, anche nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 29, direttamente alla cassa dell'Istituto, a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione dell'Istituto stesso e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all'incarico di vendita di cui non sia specificatamente previsto il rimborso nei precedenti articoli o nell'ultimo comma del presente, il versamento di:

L. 3.000 per procedure fino a L. 50.000;
L. 3.750 per procedure da L. 50.001 a L. 100.000;
L. 5.250 per procedure da L. 100.001 a L. 500.000;
L. 6.750 per procedure oltre le L. 500.000.

Il valore della procedura è determinato dal prezzo fissato a norma dell'art. 535 del Codice di procedura civile.

L'Istituto percepisce, inoltre, se del caso, i compensi previsti dagli articoli precedenti.

Nei casi di riassunzione, ai sensi dell'art. 627 del Codice di procedura civile, del procedimento esecutivo già sospeso, il creditore procedente è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento forfettario di L. 1.300, qualunque sia il valore della procedura.

Qualora, per vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi e non essendo l'incaricato dell'Istituto in grado di provvedere all'apertura forzata dei locali col concorso del solo custode, si renda necessario l'intervento del fabbro o della forza pubblica o di entrambi, il giudice dell'esecuzione liquida, su documentata istanza dell'Istituto, le spese relative.

Nelle procedure per recupero di crediti erariali iscritti a campione la spesa di cui al comma che precede va posta a carico del debitore esecutato ».

Art. 5.

Le modificazioni di cui al presente decreto entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e si applicano agli incarichi comunicati all'Istituto dal momento della entrata in vigore.

Per gli incarichi in via di espletamento all'atto della entrata in vigore del presente decreto si applicano le nuove disposizioni, eccezion fatta per il deposito forfettario di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Resta ferma la facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 41.

Roma, addì 11 gennaio 1965

*Il Ministro*: REALE

(219)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1965.

**Revoca del decreto ministeriale 18 settembre 1964 con il quale venne determinato il valore ufficiale per lo zucchero, ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1964, numero 32632, con il quale è stata riconosciuta la necessità di stabilire i valori ufficiali per gli zuccheri provenienti dall'estero;

Ritenuto che con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 808, è stato ripristinato, a decorrere dal 1° ottobre 1964, il dazio per gli zuccheri d'importazione e che conseguentemente sono venuti a cessare, a decorrere da tale data, i motivi che determinarono l'adozione di detti valori ufficiali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aboliti, a decorrere dal 1° ottobre 1964, i valori ufficiali stabiliti per gli zuccheri di provenienza estera dal decreto ministeriale 18 settembre 1964, n. 32632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 28 settembre 1964.

L'imposta sull'entrata sarà, pertanto, riscossa in modo virtuale dalle Dogane, all'atto dello sdoganamento degli zuccheri di provenienza estera, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, numero 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1965

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965*
*Registro n. 1 Finanze, foglio n. 390.* — BAIOCCHI

(262)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Ente morale « Archivio-Biblioteca-Museo Civico », con sede in Altamura, ad accettare una donazione**

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, l'Ente morale « Archivio-Biblioteca-Museo Civico », con sede in Altamura (Bari), è autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di un suolo, sito nel comune di Altamura e distinto nel nuovo catasto edilizio alla partita 1313, foglio di mappa n. 161, particelle 2891/6.7.8.9.10,45. 48.51.52 e nel catasto terreni alla partita 12840, foglio di mappa n. 161, particelle 2715-*a*, 3015-*b* e 2891-*b*, disposta dai germani signorina Anna de Nora, dott. ing. Oronzo de Nora, prof. ing. Vittorio de Nora e dai signori Placido e Anna Maria Spaziante e ricevuta dal notaio dott. Nicola Berloco in data 21 giugno 1964 (n. rep. 12519).

(7)

**Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11582)

**Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Ittiri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11550)

**Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11586)

**Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Rieti, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11593)

**Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Posada (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.488.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11594)

**Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.363.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11598)**

**Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Roccacasale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.938.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11600)**

**Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Prezza (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.534.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11602)**

**Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.592.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11599)**

**Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Archi (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11604)**

**Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Villalfonsina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.693.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11606)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

**Corso dei cambi del 14 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,81 | 624,80 | 624,81 | 624,81 | 624,79 | 624,81 | 624,81 | 624,80 | 624,81 | 624,80 |
| $ Can. | 581,60 | 581,75 | 581,80 | 581,65 | 580,30 | 581,70 | 581,65 | 581,70 | 581,80 | 581,75 |
| Fr. Sv. | 144,72 | 144,71 | 144,73 | 144,695 | 144,75 | 144,74 | 144,695 | 144,75 | 144,75 | 144,73 |
| Kr. D. | 90,37 | 90,37 | 90,36 | 90,36 | 90,25 | 90,38 | 90,36 | 90,37 | 90,38 | 90,36 |
| Kr. N. | 87,35 | 87,35 | 87,35 | 87,32 | 87,28 | 87,35 | 87,3325 | 87,35 | 87,35 | 87,35 |
| Kr. Sv. | 121,64 | 121,65 | 121,63 | 121,64 | 121,50 | 121,64 | 121,6575 | 121,62 | 121,64 | 121,63 |
| Fol. | 173,88 | 173,92 | 173,90 | 173,915 | 173,90 | 173,91 | 173,915 | 173,87 | 173,92 | 173,90 |
| Fr. B. | 12,59 | 12,593 | 12,5940 | 12,59375 | 12,575 | 12,59 | 12,5905 | 12,60 | 12,59 | 12,59 |
| Franco francese | 127,50 | 127,52 | 127,52 | 127,515 | 127,51 | 127,51 | 127,513 | 127,50 | 127,52 | 127,51 |
| Lst. | 1744,18 | 1743,75 | 1743,95 | 1743,90 | 1743,50 | 1744,33 | 1743,90 | 1744,20 | 1744,30 | 1743,75 |
| Dm. occ. | 157,07 | 157,11 | 157,13 | 157,09 | 157,10 | 157,09 | 157,09 | 157,10 | 157,11 | 157,10 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,18 | 24,19 | 24,1825 | 24,15 | 24,18 | 24,1855 | 24,20 | 24,18 | 24,185 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,765 | 21,80 | 21,75 | 21,7525 | 21,75 | 21,76 | 21,75 |

**Media dei titoli del 14 gennaio 1965**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 100,75 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 95,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,30 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,15 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,65 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,70 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,675 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,225 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,375 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,575 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,30 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,45 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 101,90 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,15 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 14 gennaio 1965**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,81 |
| 1 Dollaro canadese | 581,65 |
| 1 Franco svizzero | 144,695 |
| 1 Corona danese | 90,36 |
| 1 Corona norvegese | 87,326 |
| 1 Corona svedese | 121,649 |
| 1 Fiorino olandese | 173,915 |
| 1 Franco belga | 12,592 |
| 1 Franco francese | 127,514 |
| 1 Lira sterlina | 1743,90 |
| 1 Marco germanico | 157,09 |
| 1 Scellino austriaco | 24,184 |
| 1 Escudo Port. | 21,759 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

**Corso dei cambi del 15 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,81 | 624,80 | 624,7950 | 624,81 | 624,75 | 624,81 | 624,81 | 624,80 | 624,81 | 624,81 |
| $ Can. | 581,67 | 581,60 | 581,85 | 581,65 | 580,30 | 581,65 | 531,67 | 581,67 | 581,65 | 581,60 |
| Fr. Sv. | 144,71 | 144,62 | 144,59 | 144,625 | 144,62 | 144,70 | 144,62 | 144,72 | 144,69 | 144,65 |
| Kr. D. | 90,37 | 90,37 | 90,30 | 90,35 | 90,25 | 90,36 | 90,35 | 90,37 | 90,36 | 90,35 |
| Kr. N. | 87,33 | 87,32 | 87,35 | 87,325 | 87,28 | 87,32 | 87,325 | 87,35 | 87,32 | 87,31 |
| Kr. Sv. | 121,64 | 121,65 | 121,63 | 121,635 | 121,50 | 121,64 | 121,635 | 121,62 | 121,64 | 121,63 |
| Fol. | 173,91 | 173,90 | 173,92 | 173,92 | 173,90 | 173,91 | 173,9175 | 173,90 | 173,91 | 173,90 |
| Fr. B. | 12,59 | 12,593 | 12,5940 | 12,5920 | 12,575 | 12,59 | 12,59 | 12,60 | 12,59 | 12,59 |
| Franco francese | 127,51 | 127,515 | 127,52 | 127,515 | 127,51 | 127,51 | 127,513 | 127,50 | 127,51 | 127,51 |
| Lst. | 1744,11 | 1743,50 | 1743,80 | 1743,45 | 1743 — | 1743,90 | 1743,40 | 1744 — | 1743,90 | 1743,50 |
| Dm. occ. | 157,10 | 157,09 | 157,08 | 157,09 | 157,07 | 157,09 | 157,09 | 157,10 | 157,09 | 157,09 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,18 | 24,19 | 24,185 | 24,15 | 24,18 | 24,182 | 24,20 | 24,18 | 24,185 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,765 | 21,80 | 21,76 | 21,7475 | 21,66 | 21,76 | 21,75 |

**Media dei titoli del 15 gennaio 1965**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 100,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 95,925 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,05 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,825 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,85 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,925 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,825 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,975 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,70 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 102,20 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,30 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 15 gennaio 1965**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,81 |
| 1 Dollaro canadese | 581,66 |
| 1 Franco svizzero | 144,622 |
| 1 Corona danese | 90,35 |
| 1 Corona norvegese | 87,325 |
| 1 Corona svedese | 121,635 |
| 1 Fiorino olandese | 173,919 |
| 1 Franco belga | 12,591 |
| 1 Franco francese | 127,514 |
| 1 Lira sterlina | 1743,425 |
| 1 Marco germanico | 157,09 |
| 1 Scellino austriaco | 24,183 |
| 1 Escudo Port. | 21,756 |

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale**

L'ing. Amelio Bosi, nato a Trecasali (Parma) il 25 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 7 gennaio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

**(63)**

L'ing. Luciano Tomas, nato a Venezia il 2 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Padova il 27 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

**(64)**

Il dott. Giuseppe Boccale, nato a Cerreto d'Esi (Ancona) il 24 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Camerino il 3 marzo 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Camerino.

**(62)**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1964, registro n. 25, foglio n. 273, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Mario Jansen contro il provvedimento n. 42 del 22 gennaio 1963, con il quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli disponeva il suo collocamento a riposo, a decorrere dall'11 marzo 1963, per raggiunti limiti di età.

**(11664)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime aeroportuale di Borore (Nuoro)**

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 ottobre 1964, n. 390, registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1964, al registro n. 35 Difesa-Aeronautica, foglio n. 295, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato alcuni immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione del sedime aeroportuale di Borore (Nuoro), distinti nel catasto del comune di Borore e Birori come segue:

*Comune di Borore*

Foglio n. 4, mappale 8, superficie da dismettere Ha 1.48.55
Foglio n. 4, mappale 15, superficie da dismettere Ha 0.41.15
Foglio n. 4, mappale 16, superficie da dismettere Ha 0.78.20
Foglio n. 4, mappale 18, superficie da dismettere Ha 3.78.25
Foglio n. 4, mappale 47, superficie da dismettere Ha 0.51.60
Foglio n. 4, mappale 48, superficie da dismettere Ha 0.69.60
Foglio n. 4, mappale 49, superficie da dismettere Ha 1.11.05
Foglio n. 4, mappale 60, superficie da dismettere Ha 0.79.45
Foglio n. 4, mappale 61, superficie da dismettere Ha 1.27.50
Foglio n. 4, mappale 68, superficie da dismettere Ha 0.05.40
Foglio n. 4, mappale 69, superficie da dismettere Ha 0.06.90
Foglio n. 4, mappale 70, superficie da dismettere Ha 0.03.05
Foglio n. 4, mappale 71, superficie da dismettere Ha 0.23.11
Foglio n. 4, mappale 72, superficie da dismettere Ha 0.07.60
Foglio n. 4, mappale 73, superficie da dismettere Ha 0.34.95
Foglio n. 4, mappale 74, superficie da dismettere Ha 0.46.43
Foglio n. 4, mappale 75, superficie da dismettere Ha 0.31.75
Foglio n. 4, mappale 76, superficie da dismettere Ha 0.30.75
Foglio n. 4, mappale 77, superficie da dismettere Ha 1.23.60
Foglio n. 4, mappale 78, superficie da dismettere Ha 0.02.12
Foglio n. 4, mappale 79, superficie da dismettere Ha 0.32.20
Foglio n. 4, mappale 80, superficie da dismettere Ha 0.90.65
Foglio n. 4, mappale 81, superficie da dismettere Ha 0.12.75
Foglio n. 4, mappale 82, superficie da dismettere Ha 0.23.95
Foglio n. 4, mappale 83, superficie da dismettere Ha 0.35.89
Foglio n. 12, mappale 1, superficie da dismettere Ha 0.01.85
Foglio n. 12, mappale 2, superficie da dismettere Ha 48.52.40
Foglio n. 12, mappale 4, superficie da dismettere Ha 0.59.15
Foglio n. 12, mappale 5, superficie da dismettere Ha 0.43.50
Foglio n. 12, mappale 6, superficie da dismettere Ha 3.94.35
Foglio n. 12, mappale 7, superficie da dismettere Ha 3.34.70
Foglio n. 12, mappale 8. superficie da dismettere Ha 1.17.60
Foglio n. 12, mappale 9, superficie da dismettere Ha 1.67.70
Foglio n. 12, mappale 10, superficie da dismettere Ha 1.48.00
Foglio n. 12, mappale 11. superficie da dismettere Ha 0.41.30
Foglio n. 12, mappale 12, superficie da dismettere Ha 1.26.95
Foglio n. 12, mappale 13, superficie da dismettere Ha 0.32.25
Foglio n. 12, mappale 14, superficie da dismettere Ha 0.95.10
Foglio n. 12, mappale 15, superficie da dismettere Ha 0.88.10
Foglio n. 12, mappale 22 sub-*b* superficie da dismettere Ha 0.61.60
Foglio n. 13, mappale 25, superficie da dismettere Ha 1.39.80
Foglio n. 13, mappale 26, superficie da dismettere Ha 0.35.80
Foglio n. 13, mappale 28, superficie da dismettere Ha 1.00.55
Foglio n. 13, mappale 29, superficie da dismettere Ha 0.05.60
Foglio n. 13, mappale 36, superficie da dismettere Ha 0.16.40
Foglio n. 13, mappale 312, superficie da dismettere Ha 2.69.20
Foglio n. 13, mappale 313, superficie da dismettere Ha 0.94.85
Foglio n. 13, mappale 314, superficie da dismettere Ha 0.60.51
Foglio n. 13, mappale 315, superficie da dismettere Ha 0.83.06
Foglio n. 13, mappale 316, superficie da dismettere Ha 0.06.31
Foglio n. 13, mappale 317, superficie da dismettere Ha 0.19.03
Foglio n. 13, mappale 318, superficie da dismettere Ha 0.00.20
Foglio n. 13, mappale 319, superficie da dismettere Ha 0.26.90

*Comune di Birori*

Foglio n. 11, mappale 22, superficie da dismettere Ha 0.26.60
Foglio n. 11, mappale 23, superficie da dismettere Ha 0.12.75
Foglio n. 11, mappale 24, superficie da dismettere Ha 0.25.63
Foglio n. 11, mappale 25, superficie da dismettere Ha 0.12.58

**(11675)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale, con sede in Pergola (Pesaro).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 dicembre 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola (Pesaro);

Dispone:

Il proc. leg. dott. Luigi Cini è nominato commissario straordinario, a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per l'amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola, ed i signori avvocati Dario Bompani, dott. Guido Bruschi e geom. Guido Villanelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1965

*Il Governatore*: CARLI

**(282)**

**Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza dell'Istituto Bancario Piemontese, società per azioni, con sede in Torino.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito all'Istituto Bancario Piemontese, società per azioni, con sede in Torino, e che pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Angelo Verme è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Pietro Variara, dott. rag. Secondo Sappa e dott. Enrico Martini Mauri sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'Istituto Bancario Piemontese, società per azioni, con sede in Torino, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1965

***Il Governatore***: CARLI

**(284)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Concorso per esami e per titoli a quattro posti di vice perito chimico in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio chimico militare.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, contenente modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a quattro posti di vice perito chimico in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio chimico militare;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di vice perito chimico in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del Servizio chimico militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere fornito del diploma di perito chimico conferito da Istituti industriali oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica degli Istituti tecnici, o di titolo di studi chimici superiori, secondo il precedente ordinamento, oppure diploma di perito industriale con indirizzo particolare in chimica conciaria, chimica industriale o chimica nucleare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

*b*) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

*d*) essere fisicamente idoneo all'impiego;

*e*) avere il godimento dei diritti politici;

*f*) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare e ciò per i soli candidati di sesso maschile;

*h*) avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato i 32 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso stesso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di che trattasi, redatte su carta bollata e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - I Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) non oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopraindicato. La data di arrivo è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Le domande debbono essere corredate dei documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori ed opifici chimici dello Stato od industria privata e pubblicazioni e studi speciali eventualmente compiuti in materia chimica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il titolo di studio;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi siano iscritti, *ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione* dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) la lingua estera sulla quale intendono sostenere la prova obbligatoria scritta e la prova orale,

9) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

10) il loro preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni:

*a*) per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e questa integrata con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

*b*) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1948, n. 137 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 242.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente avvenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*c*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al decreto del Capo provvisorio dello

Stato 1° novembre 1947, n. 1768, al decreto del Capo provvisorio della Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1946, n. 615;

e) per i partecipanti alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 241;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno, per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti della soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale, per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; alla legge 4 marzo 1952, n. 137, alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

g) per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

h) per coloro che siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da essi organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che, non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e al decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi, per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui al decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni previste nei numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età.

6) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella A) annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegato civile dello Stato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti;

2) degli operai di ruolo dello Stato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tale titolo.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legi-

slativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera h), del precedente art. 4 (alto-atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 4;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, numero 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

n) i decorati di medaglia al valor militare, di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q), rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi civili presenteranno certificato della competente Associazione;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della competente autorità militare.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della avvenuta comunicazione, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) diploma originale o copia autentica del diploma di perito chimico conferito da Istituti industriali oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica degli Istituti tecnici o di titolo di studi chimici superiori, secondo il precedente ordinamento, oppure diploma di perito industriale con indirizzo particolare in chimica conciaria, chimica industriale o chimica nucleare.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima della approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato in territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero titolo di equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale medico in servizio presso enti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale l'interessato concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari:

7) uno dei seguenti documenti militari:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciati dall'autorità militare competente;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, in bollo, se arruolati con l'Esercito o con l'Aeronautica, ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, in bollo, se arruolati in Marina;

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal comandante di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

*d*) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio dal Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in bollo, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, in bollo, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre i seguenti documenti, in bollo, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente articolo 6:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente articolo 6, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare, in bollo, i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenti mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 9.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Per poter sostenere i detti esami i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identificazione.

La Commissione esaminatrice, prima delle prove scritte di esame, stabilirà i criteri da seguire per la valutazione dei titoli eventualmente presentati dai singoli candidati e determinerà i coefficienti da attribuire per ciascuna categoria di titoli. Per i titoli non potrà essere attribuito il punteggio superiore a cinque decimi.

Del diario delle prove scritte d'esame sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dall'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno la votazione di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà in essa almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione degli eventuali titoli prodotti, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e il voto ottenuto in quella orale.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono la riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, combattenti e categorie assimilate, e in mancanza, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di prima categoria).

Le riserve di posti sopracennati non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione di posti da riservare, secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova, che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina degli impiegati che, per giustificato motivo, assumeranno servizio con ritardo sul termine loro prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Coloro che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica iniziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto il provvedimento di proroga ovvero il giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Al personale assunto in servizio di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto, anche durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè il premio speciale di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1959.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964*
*Registro n. 103 Difesa-Esercito, foglio n. 70*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

I. - PROVE SCRITTE

1. - Svolgimento di un tema su uno o parte dei seguenti argomenti:

Costituzione della materia.

Leggi fondamentali della chimica.

Idrogeno, azoto, ossigeno con particolare riguardo alla fabbricazione dell'acido nitrico e dell'ammoniaca.

Alogeni e loro principali derivati.

Zolfo e acido solforico con particolare riguardo alla fabbricazione dell'acido solforico.

Sodio e potassio con particolare riguardo alla fabbricazione degli idrossidi e dei carbonati.

Industria della calce, cementi, ceramiche, laterizi, vetri e silicati.

Metallurgia dello zinco, rame, cadmio, piombo, antimonio, argento, mercurio. Loro leghe principali.

Siderurgia - Ghisa - Acciai - Acciai speciali.

Combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Olii, grassi e derivati.

Polimeri naturali e polimeri artificiali.

Industrie di sintesi: metanolo, formaldeide, intermedi per farmaceutici e per coloranti.

Esplosivi alla nitrocellulosa e nitrocellulosa-nitroglicerina. Tritolo - Pentrite - $T_4$.

Aggressivi chimici - proprietà e fabbricazione del fosgene, iprite, difenilcloroarsina - cloruro di cianogeno, acido cianidrico, composti organifosforici.

Sostanze nebbiogene e fumogene, sostanze incendiarie, carboni attivi.

2. - Versione in italiano, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato di un brano di chimica.

II. PROVE PRATICHE

Analisi quantitativa di un miscuglio a due componenti da determinare uno per via volumetrica ed uno per via ponderale, con relazione scritta sui risultati ottenuti.

III. PROVA ORALE

1. Discussione sulle prove scritte e pratiche.
2. Colloquio su argomenti facenti parte del programma delle prove scritte e pratiche.
3. Apparecchiature industriali e di laboratorio.
4. Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati statali.

Roma, addì 7 settembre 1964

**(10901)** p. *Il Ministro*: GUADALUPI

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO
ROMA

**Bandi di concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma.**

IL PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1962, n. 2523, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 39, foglio n. 138, con il quale è stato approvato nell'importo complessivo di L. 5.893.000.000, ivi comprese L. 117.000.000 per opere di abbellimento, il progetto generale di variante di completamento della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1964, n. 5322, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1964, registro n. 31, foglio n. 22, con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha approvato la perizia di dettaglio di variante dell'importo di L. 117.000.000 ed ha delegato questo Provveditorato regionale alle opere pubbliche a bandire il concorso nazionale e ad adottare i provvedimenti conseguenziali per l'affidamento delle opere d'arte in parola;
Visti i voti n. 7618 e 1550 del 13 settembre 1963 emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Ritenuto che, conformemente ai suggerimenti espressi dal predetto Consesso, per l'esecuzione di tutte le opere d'arte da destinare al citato edificio demaniale, è opportuno bandire tre distinti concorsi a seconda della natura delle opere stesse da ideare ed eseguire;
Visti i relativi bandi di concorso rispettivamente per le opere di scultura (L. 58.000.000) per i mosaici ed arazzi (lire 46.000.000) e per acquisto di quadri e sculture (L. 13.000.000);
Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i bandi di concorso nazionale, tra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche, come indicato nelle premesse, da eseguire e destinare alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto, con gli allegati bandi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1964

*Il Provveditore*: BIANCHI

*Registrato alla Corte dei conti Delegaz. region. per il Lazio, addì 4 settembre 1964*
*Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n.* 371

---

**Bando di concorso per la esecuzione di opere di scultura**

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere di scultura come appresso indicato, destinate alla decorazione della nuova sede del Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, Roma.
Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

*Descrizione delle opere d'arte*

*Opera 1a*:
Rivestimento dei due blocchi murari nella rampa di accesso (basamento dei portabandiera) con travertino a motivi astratti a forte chiaro scuro, delle dimensioni di ml. 6,00 x 1,50 x 2,40 compresa la copertina in massello di travertino liscio.
Il bozzetto dovrà essere eseguito in gesso nel rapporto di uno a dieci.
L'esecuzione dei due basamenti può essere assegnata a due artisti diversi.
Il compenso per ciascun basamento del portabandiera è di L. 6.250.000 (seimilioniduecentocinquantamila).

*Opera 2a*:
Due gruppi scultorei nel fondale dei due atrii, in bronzo patinato, con piedistallo, quest'ultimo delle dimensioni di metri 3,50 x 1,25 circa a tutto tondo o a pareti.
Tema libero.
Il bozzetto dovrà essere eseguito in gesso nel rapporto uno a dieci.
I due gruppi possono essere assegnati a due artisti diversi.
Il compenso per ciascun gruppo è di L. 10.000.000 (lire diecimilioni).

*Opera 3a*:
Rivestimento in travertino dei blocchi murari della fontana nel cortile d'onore, con motivi astratti a forte chiaroscuro, compresa la copertura in blocchi sagomati di travertino liscio, la parete posteriore del blocco fondale, il rivestimento dei pilastrini, e i basamenti tutti in lastre di travertino liscio. Dimensioni del blocco fondale circa ml. 2,80 x 3,00, alto circa ml. 2,50. Dimensioni di ciascuno dei due blocchi laterali circa ml. 6,50 x 1,90, alti circa ml. 2,50.
I bozzetti dovranno essere eseguiti in gesso nel rapporto uno a venti. E' richiesto inoltre un particolare al vero, sempre in gesso, delle dimensioni di ml. 1,50 x 1,25.
Il compenso per l'opera è di L. 25.500.000 (lire venticinquemilionicinquecentomila).
Ogni bozzetto per le opere d'arte dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.
In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione delle opere indicate all'art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.
Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per le opere d'arte di scultura nella nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina » e la chiara indicazione (secondo la elencazione di cui all'articolo 2) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Art. 3.

Ogni artista partecipante al concorso delle opere di cui all'art. 2 potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nelle descrizioni di cui al predetto art. 2.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, Roma, entro e non oltre le ore dodici del 120° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
Il termine non sarà prorogabile.
Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.
Decorsa detta scadenza, il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1ª . . . . L. 6.250.000 x 2 = L. 12.500.000
(lire dodicimilionicinquecentomila)

Opera 2ª . . . . L. 10.000.000 x 2 = L. 20.000.000
(lire ventimilioni)

Opera 3ª . . . . L. 25.500.000
(lire venticinquemilionicinquecentomila).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori del concorso dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della capitale in via Monzambano n. 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

---

**Bando di concorso per la esecuzione di mosaici ed arazzi**

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di mosaici ed arazzi come appresso indicato, destinati alla decorazione della nuova sede del Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, Roma.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

*Descrizione delle opere d'arte*

*Opera 1ª*:

Mosaico da eseguirsi sulle due pareti dell'antisala delle conferenze internazionali delle dimensioni ciascuno di circa m. 10,00 x 5,00 tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito a colori su cartone nel rapporto uno a dieci.

E' richiesto inoltre un particolare al vero a mosaico delle dimensioni di circa ml. 0,70 x 1,00.

L'esecuzione dei mosaici può essere assegnata a due artisti diversi.

Il compenso per ciascun mosaico è di L. 12.000.000 (lire dodicimilioni).

*Opera 2ª*:

Due arazzi, da porre nelle due pareti della sala annessa a quella delle conferenze internazionali, delle dimensioni ciascuno di circa ml. 3,00 x 5,00. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito a colori su cartone nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, sempre a colori su cartone, delle dimensioni di circa m. 0,70 x 1,00.

I due arazzi possono essere assegnati a due artisti diversi.

Il compenso per ciascun arazzo è di L. 7.000.000 (lire settemilioni).

*Opera 3ª*:

Arazzo sul fondale in marmo di Carrara bianco P dello scalone d'onore, delle dimensioni di circa ml. 3,50 x 6,00. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito a colori su cartone nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, sempre a colori su cartone, delle dimensioni di circa m. 0,70 x 1,00.

Il compenso dell'opera è di L. 8.000.000 (lire ottomilioni).

Ogni bozzetto per le suddette opere d'arte dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione delle opere indicate all'art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione: « Concorso per le opere d'arte (mosaici o arazzi) nella nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina » e la chiara indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 2) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Art. 3.

Ogni artista partecipante al concorso delle opere di cui all'art. 2 potrà concorrere con una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nelle descrizioni di cui al predetto art. 2.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, Roma, entro le ore dodici del 150° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8, il compenso di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1ª L. 12.000.000 x 2 = L. 24.000.000
(lire ventiquattromilioni)

Opera 2ª L. 7.000.000 x 2 = L. 14.000.000
(lire quattordicimilioni)

Opera 3ª . . . . . . . . L. 8.000.000
(lire ottomilioni).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori del concorso dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della Capitale in via Monzambano n. 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

---

**Bando di concorso - Premio acquisto di quadri e sculture**

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per i premi acquisto di quadri e sculture come appresso indicato, destinati alla decorazione della nuova sede del Ministero degli affari esteri, pazzale della Farnesina, Roma.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Acquisto di quadri ad olio a tema libero e sculture in bronzo a marmo o pietra, anche esse a tema libero, da porre a decorazione e ornamento degli ambienti di rappresentanza.

I quadri a olio dovranno avere la dimensione massima di mq. 1,20 circa, compresa la cornice.

Le sculture dovranno avere preferibilmente una dimensione non superiore ad 1 metro esclusa la base.

Per detti acquisti le somme a disposizione sono:

*a*) quadri ad olio (lire diecimilioni) . L. 10.000.000
*b*) sculture (lire tremilioni) . . . . . . . L. 3.000.000

I quadri e le sculture occorrenti per l'acquisto dovranno portare la seguente intestazione generale: « Bando di concorso Premio acquiso di opere d'arte (quadri o sculture) per la nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina ».

Ogni quadro e scultura dovrà essere firmato e accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta su carta da bollo da L. 200, la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Nella suddetta dichiarazione il concorrente dovrà indicare il prezzo richiesto per il quadro o la scultura.

Art. 3.

Gli artisti partecipanti al concorso per l'acquisto dei quadri e delle sculture, dovranno presentare le opere compiute e potranno concorrere con un massimo di tre opere, allegando a ciascuna di esse la relativa offerta di prezzo.

Art. 4.

I quadri e le sculture dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, Roma, entro e non oltre le ore dodici del 18° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

I quadri e le sculture che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, il Provveditorato non risponde dei quadri e delle sculture non ritirati.

Art. 5.

I quadri e le sculture verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice per quanto riguarda l'acquisto dei quadri e delle sculture, disporrà dell'intera somma assegnata ad essi:

*a*) quadri ad olio (lire diecimilioni) . . . L. 10.000.000
*b*) sculture (lire tremilioni) . . . . . . L. 3.000.000

La Commissione giudicatrice, a suo giudizio insindacabile, potrà deliberare la scelta e l'acquisizione delle predette opere, in relazione al valore artistico ed economico loro assegnato dallo stesso artista concorrente, stabilendo sin da ora per ogni opera presentata un valore non inferiore a L. 300.000 (lire trecentomila).

Nei prezzi di acquisto si intendono comprese sia le cornici dei quadri sia le basi delle sculture.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei quadri e delle sculture non prescelti.

L'elenco delle opere prescelte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I quadri e le sculture non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà della Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Gli artisti partecipanti al Concorso premi acquisto dei quadri e delle sculture prescelte dalla Commissione giudicatrice, dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Le opere prescelte saranno acquistate dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(142)

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella sezione 2ª dei rispettivi albi.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1965, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Firenze, Genova, Milano e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella sezione 2ª dei rispettivi albi;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nelle sedi di Firenze, Genova, Milano e Palermo, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

*Presidente*:
Spagnolo dott. Marcellino, ispettore principale.
*Membri*:
Checcacci cav. Corrado, resivore superiore 1ª classe a. r.;
Galardini rag. Aldo, revisore capo.
*Segretario*:
Ciro Antonino, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

*Presidente*:
Monaco dott. Francesco, ispettore principale.
*Membri*:
Tognocchi Armando, capo gestione superiore;
Gentile geom. Giuliano, segretario capo.
*Segretario*:
Bonissone rag. Roberto, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

*Presidente*:
Torrente dott. Osvaldo, ispettore principale.
*Membri*:
Grossi Alberto, segretario capo;
Lacquaniti rag. G. Battista, revisore capo.
*Segretario*:
Santoro Marcello, segretario.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

*Presidente*:
Affronti dott. Francesco, ispettore principale.
*Membri*:
Milazzo dott. Giorgio, segretario capo;
Barone Giuseppe, revisore capo.
*Segretario*:
Sardina Carmelo, segretario principale.

Roma, addì 2 gennaio 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

**(155)**

---

**Diario della prova unica del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 28 luglio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Cagliari, Napoli e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Delibera:

Nelle sedi di Cagliari e Palermo la prova orale unica per il concorso citato nelle premesse, avrà luogo come da seguente diario:
sede di Cagliari: inizio 8 febbraio 1965, ore 8, presso gli uffici della Divisione lavori delle Ferrovie dello Stato;
sede di Palermo: inizio 1° febbraio 1965, ore 8, presso la sede comparimentale delle Ferrovie dello Stato, via Giuseppe Bruno Giordano, 3.

Roma, addì 2 gennaio 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

**(156)**

---

## MINISTERO DEL TESORO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli a dieci posti di operaio di 3ª categoria nel ruolo degli operai del Provveditorato generale dello Stato.**

Si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 28 dicembre 1964, è pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1964, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 192, che approva la graduatoria di merito del concorso per titoli a dieci posti di operaio di 3ª categoria nel ruolo degli operai del Provveditorato generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1963.

**(265)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.